

PARTE GENERALE
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO D.LGS
231/2001

N. E DATA	APPROVAZIONE AMMINISTRATORE UNICO	ATTIVITA'
0 DEL 1 SETTEMBRE 2013	24 OTTOBRE 2013	ADOZIONE DEL MODELLO
1 DEL 25 MAGGIO 2016	25 NOVEMBRE 2016	REVISIONE
2 DEL 29 DICEMBRE 2016	28 FEBBRAIO 2017	REVISIONE
3 DEL 31 MAGGIO 2017	27 SETTEMBRE 2017	REVISIONE
4 DEL 31 OTTOBRE 2019		REVISIONE
5 DEL 30 MAGGIO 2020	29 DICEMBRE 2020	REVISIONE
6 DEL 16 GIUGNO 2023	16 GIUGNO 2023	REVISIONE
7 DEL 23 MAGGIO 2025	03 GIUGNO 2025	REVISIONE
8. DEL 12 MAGGIO 2026	12 MAGGIO 2026	REVISIONE

EDIZIONE N.° 8
Approvata dall'Amministratore Unico il 12 maggio 2026

Indice

ABBREVIAZIONI E ACRONIMI UTILIZZATI.....	3
DEFINIZIONI	3
PREMESSA INTRODUTTIVA.....	5
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	7
Principi generali	7
I reati e gli illeciti amministrativi che fondano la responsabilità amministrativa degli enti	8
Le sanzioni a carico dell'ente	20
L'adozione del Modello come esimente dalla responsabilità di cui al Decreto.....	21
Sistema di Governo e organizzazione dell'Ente (deleghe e procure)	25
Rapporto con il Codice Etico	27
Finalità del Modello	27
Destinatari del Modello.....	29
I sistemi e gli strumenti	29
I protocolli di controllo.....	30
Approccio metodologico.....	32
Mappatura delle attività a rischio	32
Modifica, integrazione ed aggiornamento del modello	32
ORGANISMO DI VIGILANZA.....	33
Requisiti	33
Funzioni e poteri	36
Flussi informativi	37
Linee di riporto dell'Organismo di Vigilanza.....	40
Rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	41
SISTEMA DISCIPLINARE	42
Provvedimenti per inosservanza dei Dipendenti.....	43
I provvedimenti per inosservanza dei Dirigenti.....	44
I provvedimenti per inosservanza dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale.....	45
I provvedimenti per inosservanza di Consulenti, Fornitori e Partner	45
FORMAZIONE e DIFFUSIONE del MODELLO.....	47
Formazione	47
Diffusione iniziale e aggiornamenti.....	47
Informativa ai Fornitori	48
Informativa a consulenti e collaboratori esterni	48
Informativa a Partner	48

ABBREVIAZIONI E ACRONIMI UTILIZZATI DEFINIZIONI

ABBREVIAZIONI	DESCRIZIONE
Ge.S.I. o Società o Ente	Ge.S.I. - Gestione Servizi Integrati s.r.l.
A.U.	Amministratore Unico
C.C.N.L.	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
ALER	A.L.E.R. BCM (Brescia, Cremona, Mantova) – socio unico di Ge.S.I. – svolge controllo analogo ai sensi del D. Lgs 175/2016
ESCO	Energy Service Company, come definita dal D. lgs 115/2018 – persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente.
Modello o MOG	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo
OdV	Organismo di Vigilanza
CE	Codice Etico
PTPCT	Piano Triennale Corruzione e Trasparenza
RPCT	Responsabile Piano Triennale Corruzione e Trasparenza
SGI	Sistema Gestione Integrato (Qualità, Ambiente, Sicurezza, Energia)
ANAC	Autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa.
DEFINIZIONI	DESCRIZIONE
Controllo Analogo	Situazione in cui un'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.
Pubblico Ufficiale	Colui che esercita una funzione pubblica con poteri autoritativi e certificativi.
Incaricato di Pubblico Servizio	Colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio disciplinato nelle stesse forme della funzione pubblica, ma senza poteri tipici di quest'ultima.
Società <i>in house</i>	Società di diritto privato che agiscono come braccio operativo di un ente pubblico, come un'articolazione che agisce nel suo interesse, che le controlla come se fossero proprie. Forma di cui dispone la Pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni, lavori o servizi senza fare ricorso al mercato.
Attività Sensibili	Sono attività e/o processi nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Attività a Rischio	Le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.
Reati o Reati Presupposto	I reati e gli illeciti amministrativi che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti

Collaboratori	Sono le persone fisiche che erogano prestazioni professionali all'ente senza vincolo di subordinazione, nonché soggetti che intrattengono rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano l'ente nei confronti di terzi.
Codice Etico	È il Codice Etico adottato dalla Società
Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (anche "Decreto" o "D.Lgs. 231/2001")	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempovigente.
Soggetti Apicali	Persone che rivestono funzioni di: rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente.
Sottoposti	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, come sopra definito.
Sistema disciplinare	Il Sistema Disciplinare aziendale – parte integrante del Modello Organizzativo – volto a sanzionare la violazione delle regole di cui al Codice Etico, al Modello, alle Procedure ed ai Regolamenti aziendali.

PREMESSA INTRODUTTIVA

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello") è stato adottato per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione di Ge.S.I. in data 24 ottobre 2013.

Il Modello è stato poi più volte aggiornato, in considerazione delle novità nel frattempo intervenute, fino alla 7ª revisione approvata in data 03 giugno 2025.

Per l'elaborazione del presente Modello, la Società si è ispirata:

- alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, da ultimo aggiornate nel mese di Giugno 2021;
- alle "Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" deliberate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) l'8 novembre 2017 (n. 1134) e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017.

Le Linee guida sono considerate uno strumento orientativo nello svolgimento delle attività di compliance al D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

Come sopra anticipato, il Modello è stato elaborato e successivamente aggiornato in più fasi, tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, nonché della natura e della dimensione della sua organizzazione.

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da più "Parti Speciali" in cui:

- sono identificate le aree, di specifico interesse nello svolgimento delle attività di Ge.S.I., per le quali è astrattamente configurabile un rischio potenziale di commissione dei reati "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti;

- sono indicati i riferimenti alle procedure da seguire ed alle attività di controllo da svolgersi per prevenire la commissione di suddetti reati.

In particolare, le Parti Speciali del Modello di Ge.S.I. sono le seguenti:

PARTE SPECIALE A	- REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO - REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI - DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
PARTE SPECIALE B	- DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
PARTE SPECIALE C	- REATI SOCIETARI - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO DI BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO - REATI TRIBUTARI
PARTE SPECIALE D	- DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
PARTE SPECIALE E	- REATI AMBIENTALI
PARTE SPECIALE F	- DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE - DELITTO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO
PARTE SPECIALE G	- DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Ai fini della prevenzione dei reati non espressamente richiamati nelle predette Parti Speciali, si sono considerati validi e adeguati i principi, le disposizioni e le regole comportamentali di cui al Codice Etico della Società, nonché le misure complessivamente contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, comprese anche le Parti Speciali inerenti reati appartenenti a “famiglie” diverse.

Costituiscono altresì parte integrante del Modello le procedure e le altre disposizioni aziendali contenenti indicazioni integrative ed applicative riferibili al Modello (gli obblighi informativi specifici, i verbali di riunioni obbligatorie per legge, ecc.).

Il modello richiama:

- le procedure contenute nel Manuale del Sistema di gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia elaborato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018 e UNICEI 11352:2014 e nella versione mantenuta costantemente aggiornata;
- i regolamenti aziendali vigenti.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Principi generali

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati odili illeciti amministrativi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “Apicali”);
- soggetti “Sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si tratta di una responsabilità che, pur definita dal legislatore “amministrativa”, presenta i caratteri della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata dal giudice penale nel corso di un procedimento nel quale all’Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato.

La responsabilità dell’Ente è distinta e autonoma, aggiungendosi e non sostituendosi a quella della persona fisica che ha commesso o ha tentato di commettere il reato.

I reati e gli illeciti amministrativi che fondano la responsabilità amministrativa degli enti

La responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001 sorge in caso di commissione o tentata commissione dei reati di seguito specificati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)
- ✓ malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- ✓ indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- ✓ truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- ✓ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- ✓ frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- ✓ peculato (ai sensi dell’art. 314, comma 1, c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea ed escluso il peculato d’uso;
- ✓ indebita destinazione di denaro o cose mobili (ai sensi dell’art. 314-bis c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea;
- ✓ peculato mediante profitto dell’errore altrui (ai sensi dell’art. 316 c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea;
- ✓ concussione (art. 317 c.p.);

- ✓ corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
 - ✓ corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
 - ✓ corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
 - ✓ corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - ✓ pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - ✓ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - ✓ peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
 - ✓ traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
 - ✓ turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
 - ✓ turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
 - ✓ frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - ✓ frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)
- ✓ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
 - ✓ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - ✓ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
 - ✓ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);
 - ✓ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - ✓ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - ✓ estorsione (art. 629, comma 3, c.p.), quando realizzata mediante le condotte informatiche richiamate dalla norma;
 - ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 - ✓ detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
 - ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - ✓ frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
 - ✓ illeciti in materia di cybersicurezza (art. 1 co. 11 L. 133/2019).
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)
- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del comma 6);
 - ✓ associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
 - ✓ associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - ✓ scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);

- ✓ sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- ✓ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- ✓ illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)
 - ✓ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - ✓ alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - ✓ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - ✓ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - ✓ falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - ✓ contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - ✓ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - ✓ uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - ✓ contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - ✓ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)
 - ✓ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - ✓ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - ✓ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - ✓ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - ✓ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - ✓ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - ✓ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - ✓ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- Reati societari (art. 25-ter del Decreto)
 - ✓ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - ✓ fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
 - ✓ false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - ✓ impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
 - ✓ indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - ✓ illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - ✓ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - ✓ operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - ✓ omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
 - ✓ formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

- ✓ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - ✓ corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
 - ✓ istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 3, c.c.);
 - ✓ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - ✓ aggravi (art. 2637 c.c.);
 - ✓ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)
- ✓ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
 - ✓ assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
 - ✓ arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
 - ✓ addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
 - ✓ condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
 - ✓ attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - ✓ atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
 - ✓ sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
 - ✓ istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
 - ✓ cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.c.);
 - ✓ cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.c.);
 - ✓ banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
 - ✓ assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 c.p.).
- Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)
- ✓ pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)
- ✓ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - ✓ prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - ✓ pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - ✓ detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater);
 - ✓ pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
 - ✓ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - ✓ tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - ✓ acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - ✓ intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
 - ✓ adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
- Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto)
- ✓ Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
 - ✓ manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).
 - ✓ illeciti Amministrativi (art. 187-quinquies TUF)
 - ✓ divieto di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Regolamento (UE) n. 596/2014);
 - ✓ divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Regolamento (UE) n. 596/2014).

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione dell'enorme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)
- ✓ omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- ✓ lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)
- ✓ ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ✓ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- ✓ autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.).

- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1 del Decreto)
- ✓ indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.);
- ✓ detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- ✓ frode informatica¹ (art. 640-ter c.p.);
- ✓ ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

- Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)
- ✓ divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, comma 1, lett. a)-bis e comma 3, Legge n. 633/1941);
- ✓ reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, comma 1, Legge n. 633/1941);
- ✓ reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter, Legge n. 633/1941);
- ✓ violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies, Legge n. 633/1941);
- ✓ manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941).

- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)
- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

○ Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Reati previsti dal codice penale:

- ✓ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- ✓ disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- ✓ delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinqies c.p.);
- ✓ traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- ✓ circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- ✓ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);

¹ A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 184/2021 il reato di frode informatica è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (come già previsto dall'art. 24 del Decreto), ma anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

- ✓ uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- ✓ distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Reati previsti dal D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", nel testo vigente:

- ✓ scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137);
- ✓ attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a) e b) e commi 3, 5 e 6);
- ✓ inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257);
- ✓ violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- ✓ traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- ✓ sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo);
- ✓ reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5).

Le fattispecie sopra richiamate impongono un aggiornamento periodico del *risk assessment* e dei protocolli di controllo in relazione ai titoli autorizzativi, alla gestione dei rifiuti, alla tracciabilità documentale, ai controlli su scarichi ed emissioni e alla gestione dei fornitori ambientali, con verifica della concreta applicabilità degli adempimenti ai singoli siti, impianti, cantieri e attività affidate a terzi.

Reati previsti dal Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in Legge 6 febbraio 2014,

n. 6, è stato introdotto nel testo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il nuovo art. 256-bis rubricato "Combustione illecita dei rifiuti" che sanziona penalmente la condotta di:

- ✓ chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- ✓ chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-undecies del D. Lgs 231/2001, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

Reati previsti dalla L. 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica":

- ✓ importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- ✓ importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- ✓ detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- ✓ falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1).

Reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della L. 549/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

Reati previsti dal D.lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- ✓ inquinamento doloso (art. 8, comma 1 e 2);
- ✓ inquinamento colposo (art. 9, comma 1 e 2).

o Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- ✓ Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione);
- ✓ Immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- ✓ Sfruttamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 5, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

o Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- ✓ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

o Reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- ✓ Frode in competizione sportiva (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401);
- ✓ esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 3 L. 13 dicembre 1989, n. 401).

o Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Il D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-quinquiesdecies, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per specifici reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000, con particolare attenzione, a seguito del recepimento della Direttiva UE 2017/1371, ai reati commessi nell'ambito di frodi IVA transfrontaliere:

- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2 bis D.lgs. 74/2000);
- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
- ✓ emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2 bis D.lgs. 74/2000);
- ✓ occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000);
- ✓ sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000);
- ✓ dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.lgs. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- ✓ omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.lgs. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- ✓ indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.lgs. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Occorre poi tenere in considerazione le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Riduzione delle aliquote IRPEF da quattro a tre e Rafforzamento delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e per familiari a carico), le istruzioni contenute nella Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 - Agenzia delle Entrate (Chiarimenti sulla corretta compilazione delle dichiarazioni fiscali secondo le nuove aliquote e Indicazioni sulla gestione delle detrazioni familiari e sugli adempimenti per i sostituti d'imposta), nonché le modifiche contenute nel Decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55 - Acconti IRPEF (Rimodulazione degli acconti IRPEF in coordinamento

con il D.Lgs. 216/2023 e la Legge di Bilancio 2025).

I richiami numerici alle fattispecie tributarie contenuti nel presente Modello devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni vigenti pro tempore applicabili del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali e della correlata normativa fiscale.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno:

- ✓ Rafforzare i presidi di controllo su:
 - operazioni con soggetti esteri e triangolazioni IVA;
 - compensazioni di crediti d'imposta rilevanti;
 - corretta classificazione contabile e documentale delle operazioni;
 - ✓ Integrare l'attività di formazione del personale con moduli specifici su:
 - aggiornamenti normativi e prassi AE;
 - adempimenti dei sostituti d'imposta;
 - ✓ Garantire una verifica periodica della coerenza tra quanto dichiarato e i flussi operativi effettivi, anche tramite audit interni.
-
- Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)
 - ✓ Circostanze aggravanti (art. 295 DPR 43/1973);
 - ✓ contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/1973);
 - ✓ contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/1973);
 - ✓ contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/1973);
 - ✓ contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 43/1973);
 - ✓ contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR 43/1973);
 - ✓ contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 43/1973);
 - ✓ contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 43/1973);
 - ✓ contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 43/1973);
 - ✓ contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 43/1973);
 - ✓ contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 43/1973);
 - ✓ contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR 43/1973);
 - ✓ circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR 43/1973);
 - ✓ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973);
 - ✓ altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 43/1973).
-
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)
 - ✓ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
 - ✓ appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
 - ✓ ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
 - ✓ riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
 - ✓ uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
 - ✓ distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
 - ✓ contraffazione di opere d'arte (art. 518-quattordices c.p.).
-
- Riciclaggio devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali (art. 25-duodecies del Decreto)
 - ✓ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
 - ✓ devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);

- ✓ attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (art. 518-sexiesdecies c.p.).
- Reati transnazionali (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)
- ✓ Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati secommessi in modalità transnazionale:
 - ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - ✓ associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.);
 - ✓ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
 - ✓ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testounico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
 - ✓ disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - ✓ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - ✓ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero.

Le sanzioni a carico dell'ente

Il Decreto prevede a carico degli Enti: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». In particolare, il Giudice penale stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato, nonché del valore da attribuire ad esse.

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono: nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Una circostanza attenuante speciale è stata introdotta dall'art. 1, comma 9, lett. b) n. 3, della l. 3/2019, con esclusivo riferimento ai reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 del d.lgs. 231/2001. Si tratta in particolare dei reati di cui agli artt. 317, 319 – anche aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità – 319-ter, commi 1 e 2, 319-quater, 321 e 322, commi 2 e 4, del codice penale. Ebbene, con esclusivo riferimento alla commissione delle suddette fattispecie delittuose, il nuovo comma 5-bis dell'art. 25

del d.lgs. 231/2001 prevede ora una sanzione interdittiva attenuata nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'ente:

- si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La confisca (sempre disposta con la sentenza di condanna) consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale, nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

[L'adozione del Modello come esimente dalla responsabilità di cui al Decreto](#)

L'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto ai fini del Decreto, prima della commissione del fatto, esonera l'Ente dalla responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. 231/2001, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Nello specifico, l'Ente è esente da responsabilità qualora:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel Decreto si specificano altresì i criteri cui devono rispondere i modelli e segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello recepisce altresì la disciplina vigente in materia di segnalazioni interne e tutela del segnalante, con particolare riferimento al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina *whistleblowing*), prevedendo canali interni idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della persona coinvolta e degli eventuali soggetti menzionati, nonché il divieto di atti ritorsivi o discriminatori e l'applicazione di misure disciplinari nei casi previsti dalla legge e dal sistema sanzionatorio aziendale.

[PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L., IN BREVE GE.S.I.](#)

La Società Gestione Servizi Integrati s.r.l. (Ge.S.I.) è una società “*in house*” partecipata al 100% da Aler BCM (Azienda Lombarda per l’edilizia residenziale di Brescia, Cremona e Mantova) e si occupa della gestione dei patrimoni immobiliari pubblici e privati e dello svolgimento di attività di ingegneria.

Ge.S.I. svolge servizi di interesse generale per la gestione del patrimonio di Aler e degli enti che ne delegano la gestione ad Aler.

Ge.S.I. si occupa della produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. In Ge.S.I. è confluita l’esperienza di Aler Brescia, Cremona e Mantova che ha accumulato oltre 85 anni di esperienza nella progettazione, costruzione e gestione tecnico amministrativa di più di 10.000 alloggi.

Ge.S.I. è soggetta alla direzione e coordinamento di Aler BCM che esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del D. Lgs 175/2016. Aler esercita altresì un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di Ge.S.I. ai sensi dell’art. 16 del suddetto decreto.

A partire dall’anno 2016 Ge.S.I. è inoltre accreditata quale ESCO (Energy Services Companies) e può operare con l’obiettivo del risparmio energetico per gli immobili di proprietà dei soci o di soggetti convenzionati con i soci. Fino dalla sua costituzione, avvenuta nell’anno 2000, Ge.S.I. predispone studi di fattibilità, analisi tecnico-economiche e progetti anche esecutivi per la riqualificazione di impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, elettrici e per l’efficientamento degli involucri edilizi.

La società sviluppa progetti di facility management e ne pianifica gli interventi, anche dal punto di vista finanziario, assicurando il raggiungimento dei risultati attesi con contratti di multiservice o global service.

Ge.S.I. utilizza le migliori tecnologie presenti sul mercato in quanto garanzia di efficacia nel tempo dei rendimenti e delle prestazioni previste, con ricerca continua di soluzioni innovative che migliorino le performances e consentano il contenimento dei consumi, il risparmio energetico e il minor impatto ambientale.

Le professionalità disponibili e le esperienze maturate consentono a Ge.S.I. di poter soddisfare al meglio le diverse esigenze delle strutture complesse, pubbliche e private, quali ospedali, case di riposo, complessi museali, istituti scolastici, università, poli espositivi, teatri, ma anche municipi, condomini e complessi residenziali.

Nell’ottobre dell’anno 2021, in attuazione del D.Lgs 175/2016 (TU in materia di società a partecipazione pubblica), sono state adottate alcune modifiche statutarie ed è stato approvato il nuovo testo dello Statuto e nominato l’Amministratore Unico.

La società assicura lo svolgimento della propria attività in misura prevalente in favore degli Enti pubblici soci; oltre l’80% del suo fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidategli dai dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al limite dell’80% di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.

La società è soggetta all’indirizzo e controllo analogo dell’unico socio Aler che lo esercita in conformità a quanto previsto nello statuto, nonché negli strumenti organizzativi adottati in conformità alla vigente normativa.

Ge.S.I. svolge attività di amministratore di condomini. Ge.S.I. è iscritta all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. La società adotta il “Sistema di gestione integrata - SGI”.

Dal 2004 è implementato il Sistema di Gestione della Qualità di Ge.S.I., conforme alla norma UNI ISO EN9001.

Nel 2009 Ge.S.I. ha deciso di implementare, integrandolo con il sistema già attuato, un Sistema di Gestione per la Sicurezza in accordo alla norma BS OHSAS 18001.

Dall’anno 2015 Ge.S.I. ha deciso di implementare, integrandolo con il Sistema già attuato, un Sistema di Gestione per la Certificazione Energetica ESCO, in accordo alla norma UNI CEI 11352.

Nel 2017 Società ha aggiornato il Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Nel 2019 ha adeguato il Sistema di Gestione per la Sicurezza alla norma UNI ISO 45001:2018.

Nel 2021 ha implementato il Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015.
Nel settembre 2013 la Società ha ottenuto la certificazione alla norma BS OHSAS 18001 in materia di salute e sicurezza sul lavoro per lo svolgimento delle stesse attività con migrazione allo standard ISO 45001:2018

Sistema di Governo e organizzazione dell'Ente (deleghe e procure).

Ge.S.I. ha una struttura organizzativa di tipo tradizionale con Amministratore Unico posto al vertice. E' presente il Collegio Sindacale ed è nominata la società di revisione contabile.

I poteri delle funzioni sono riportati:

- nello Statuto;
- nella descrizione delle responsabilità;
- nei documenti di riferimento per le deleghe e procure;
- nelle procedure interne.

L'assetto organizzativo di Ge.S.I. è descritto nel Sistema di Gestione Integrata (SGI) e nei documenti ad esso correlati (Manuale Qualità, procedure, istruzioni operative, ecc.) che in questa sede si intendono richiamati e integrati. L'organigramma, anche ai fini dell'individuazione delle figure apicali e dei soggetti delegati e/o muniti di procure, è a disposizione di tutte le funzioni e dei dipendenti.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nelle procedure della Società ed i principi contenuti nel presente Modello si applicano le misure più rigorose.

Le competenze e le facoltà dell'Amministratore unico in tema di conferimento deleghe e procure sono indicate nello Statuto (art. 22).

In base alle esigenze operative della Società, l'AU conferisce deleghe e/o procure² a soggetti in possesso di specifiche caratteristiche e competenze professionali e di indispensabili requisiti morali, in attuazione dei principi di separazione tra le funzioni di indirizzo di governo e politico e le funzioni amministrative ed operative. Alle procure e le deleghe conferite è data idonea pubblicità all'interno della Società a cura della segreteria dell'Amministratore Unico.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI Ge.S.I.

Rapporto con il Codice Etico

Ge.S.I. ha adottato il nuovo Codice Etico con delibera dell'Amministratore Unico in data 16 giugno 2023 quale strumento che enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente nei confronti di dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione, Enti Finanziatori, mercato di riferimento, partner (in generale, quindi, con riferimento a soggetti portatori di interesse nei confronti dell'Ente).

Il Codice Etico è un documento distinto dal Modello - anche se ad esso correlato - in quanto parte integrante del sistema di prevenzione di cui Ge.S.I. si è dotata, che mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti anche al di là delle disposizioni legislative e regolamentari.

Il Codice Etico è pubblicato sul sito istituzionale di GE.S.I. all'indirizzo web <https://www.gesiservizi.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>

² In breve: Procura: è un atto con il quale l'AU (rappresentato) conferisce il potere di rappresentarlo e di agire in suo nome e per suo conto per il compimento di atti con effetti giuridici

Delega di funzioni: è un atto con il quale il delegante trasferisce al delegato (che deve formalmente dichiarare di accettare) l'esercizio di determinate funzioni (l'atto di delega individua fra le altre cose i poteri anche di spesa dei quali il delegato dispone).

Finalità del Modello

Il Modello organizzativo è stato adottato da parte di Ge.S.I. nella convinzione che possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Ge.S.I. e/o sotto la sua direzione e vigilanza, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D.lgs. 231/2001.

Pertanto, il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema organizzativo interno;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività dell'Ente con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- contrastare ogni condotta illecita;
- ribadire che ogni condotta illecita è fortemente condannata dalla Società anche qualora la stessa fosse in condizione di trarre vantaggio;
- diffondere, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Ge.S.I. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Ente;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Ge.S.I. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni disciplinari oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che l'Ente non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto questi (anche nel caso in cui Ge.S.I. fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici ai quali l'Ente intende attenersi e che sono descritti nel Codice Etico;
- consentire l'esenzione della responsabilità amministrativa di Ge.S.I. in caso di commissione di reati;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o attivazione di rimedi contrattuali.

La Società ha tenuto inoltre in considerazione le esigenze previste dal Decreto all'art. 6 co. 2-bis secondo cui il Modello deve prevedere: "uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione".

La Società ha tenuto inoltre in considerazione le esigenze previste dal Decreto all'art. 6 co. 2-bis secondo cui il Modello deve prevedere:

a) "uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione";

Con riferimento a tale necessità, la Società ha istituito appositi canali per l'inoltro e la ricezione di segnalazioni in forma riservata;

b) "almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante".

Con riguardo a tale esigenza la Società ha introdotto specifico canale informatico, nella disponibilità del solo organo aziendale preposto alla ricezione delle segnalazioni, che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) "il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi

collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione”.

La Società vieta atti discriminatori nei confronti dei segnalanti ed anzi incoraggia tale pratica che favorisce l'emersione di comportamenti dannosi per la sua integrità.

Destinatari del Modello

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale;
- i Dipendenti;
- i Consulenti, i Collaboratori, i Partner ed i Fornitori nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto, specialmente quando non sono dotati di un proprio modello organizzativo per la parte di specifico riferimento;
- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti “Destinatari” del presente Modello.

I sistemi e gli strumenti

Le componenti atte a garantire il governo dell'organizzazione e il suo funzionamento di sono:

- Statuto – in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo dell'Ente volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- Codice Etico – esprime i principi etici e di deontologia che l'Ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente stesso.
- Sistema di controllo amministrativo interno (controllo di gestione) – che è in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità.
- Sistema organizzativo – comprende le Disposizioni Organizzative (incarichi, ordini del giorno, ordini di servizio, riunioni sistematiche) che consentono in ogni momento, di comprendere la struttura dell'Ente, la ripartizione delle fondamentali responsabilità e l'individuazione dei soggetti cui dette responsabilità sono affidate.
- Sistema delle deleghe e delle procure – raccoglie le specifiche procure (poteri) assegnate per rappresentare o impegnare l'ente e le deleghe di responsabilità per quanto concerne gli aspetti in tema di rappresentatività legale, organizzativa, di qualità ambiente e sicurezza. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure deve avvenire in occasione di revisione/modifica della Struttura organizzativa.
- Sistema di Procedure, Policy, Linee Guida – raccoglie tutte le procedure, policy, linee guida che regolamentano in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti dell'Ente, prevedendo gli opportuni punti di controllo. Si richiamano, a titolo di esempio non esaustivo, le procedure del SGI ed i regolamenti vigenti fra i quali:
 - Regolamento sul Controllo analogo;
 - Procedura Contratti di prestazione energetica (con contenuti relativi al controllo del rischio finanziario);
 - Procedura per l'affidamento dei contratti pubblici (appalti);
 - Regolamento Contributi e sponsorizzazioni;
 - Istruzioni operative – Direzione e verifica lavori.

A tali strumenti devono aggiungersi, ovvero essere espressamente richiamate nel sistema documentale aziendale, procedure, policy e istruzioni operative dedicate ai seguenti ambiti trasversali:

- protezione dei dati personali e gestione delle categorie particolari di dati e dei dati relativi a condanne penali e reati;
- sicurezza informatica, gestione degli accessi, backup, logging, incidenti cyber e data breach;
- utilizzo consentito di strumenti di intelligenza artificiale, con espresso divieto di impiego non autorizzato di piattaforme o modelli esterni per il trattamento di dati personali, informazioni riservate, atti di gara,

documentazione tecnica, contabile o contrattuale;

- corretta gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione, conservazione digitale a norma e controlli di coerenza fra titolo giustificativo, prestazione eseguita, registrazione contabile e pagamento;
- gestione ambientale delle attività tecniche, manutentive e di cantiere, con tracciabilità dei rifiuti, verifica delle autorizzazioni dei terzi e conservazione della documentazione ambientale.

Tali presidi devono essere coerenti con la natura di società in house della Società, con il sistema di controllo analogo, con i principi di segregazione delle funzioni, tracciabilità, autorizzazione preventiva e conservazione documentale, nonché con i flussi verso l'Organismo di Vigilanza e verso le ulteriori funzioni di controllo, ciascuna per quanto di rispettiva competenza.

I protocolli di controllo

Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di protocolli di controllo generali quali ad esempio:

- Segregazione dei compiti: il sistema garantisce l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre, occorre che:
 - a nessuno vengono attribuiti poteri illimitati;
 - i poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
 - i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro processo dell'Ente, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La separazione delle funzioni è attuata, sia pure in modo parziale anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate. La segregazione è valutata considerando l'attività sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza e tenuto conto della complessità della medesima attività.
- Separazione Contabile: vengono adottate regole per la rendicontazione separata delle voci economiche e patrimoniali che riguardano le attività eventualmente svolte in regime di economia di mercato;
- Tracciabilità: per ogni operazione è disponibile un adeguato supporto documentale su cui si può procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuano chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa e, in ogni caso, sono disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. La salvaguardia di dati, registrazioni e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché delle procedure interne in materia di sicurezza informatica, gestione degli accessi, *backup*, *logging* e *incident response*.
- Procure e deleghe: i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono:
 - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Ente. Sono definiti i ruoli organizzativi ai quali è assegnato il potere di impegnare l'ente in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. L'atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega ex art. 16 D. Lgs 81/08 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori).
- Attività di monitoraggio: è finalizzata all'aggiornamento periodico / tempestivo di procure, deleghe di funzioni, nonché del sistema di controllo, in coerenza con il sistema decisionale e con l'intero impianto della struttura organizzativa.
- Regolamentazione: è prevista l'esistenza di disposizioni idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante (quali procedure, policy, linee guida e regolamenti interni, nonché disposizioni organizzative e ordini di servizio).

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

- Anticorruzione: la Società adotta ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 8 della L. 190/2012 il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T.), documento di natura programmatica contenente la formulazione di strategie di prevenzione della corruzione, con individuazione dei principali rischi di corruzione e relativi rimedi e l'indicazione degli obiettivi, tempi e modalità di attuazione e adozione delle misure di contrasto alla corruzione. L'Amministratore Unico ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, scegliendolo tra i Dirigenti in servizio. La Società, nella scelta del R.P.C.T., ha seguito quanto indicato da Anac nel Documento denominato "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza-2022";
- Trasparenza: la Società, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti, adotta le misure sulla trasparenza in apposito piano triennale e previste nel P.T.P.C.T. e ha costituito sul proprio sito web una apposita sezione denominata "Società Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e art. 1 comma 34 L. 190/2012 e ha predisposto specifiche misure organizzative che mirano a garantire la regolarità e la tempestività delle pubblicazioni sul sito oltre ad aver adottato una disciplina interna per l'invio e la pubblicazione della documentazione di controllo richiesta da Anac (griglia di rilevazione e attestazione). Ciò per garantire la trasparenza dei dati e delle informazioni sia con riferimento all'organizzazione che alle attività di pubblico interesse.

Approccio metodologico

Il Modello è stato elaborato in ottemperanza alle indicazioni prescritte dalla normativa di riferimento; recepisce, altresì, gli orientamenti e le evoluzioni giurisprudenziali in materia. La sua predisposizione è stata conseguita attraverso una serie di attività, suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di analisi, prevenzione e gestione dei rischi, che vengono qui di seguito descritte.

Mappatura delle attività a rischio

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto organizzativo, al fine di mappare tutte le aree di attività di Ge.S.I. e, tra queste, individuare i processi e le attività nelle quali potessero, in via teorica, essere realizzati i reati previsti dal Decreto.

L'identificazione delle attività dell'Ente a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione dell'Ente (organigrammi, processi principali, procedure del SGI (sistema gestione integrato), procure e deleghe, disposizioni organizzative, procedure, ecc.) e il successivo svolgimento di una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura organizzativa.

Con riferimento alla mappatura delle attività dell'Ente, effettuata sulla base dello specifico contesto in cui opera Ge.S.I. e alla relativa rappresentazione delle attività sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili, e per ciascuno, sono state individuate, a titolo esemplificativo, alcune modalità di commissione della condotta illecita.

Modifica, integrazione ed aggiornamento del modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione dell'organo amministrativo.

Le successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti sono di competenza del medesimo organo, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza della Società.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Requisiti

Condizione necessaria ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

Oltre all'autonomia dei poteri, le Linee Guida delle Associazioni di categoria e le pronunce della magistratura in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità, continuità d'azione e onorabilità, come di seguito meglio specificati.

Autonomia e indipendenza

L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza è determinata in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando, in concreto, da chi e da che cosa questo deve essere autonomo e indipendente per poter adeguatamente svolgere l'incarico affidatogli. Conseguentemente, ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero Organismo di Vigilanza.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "staff" con l'Amministratore Unico.

Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono connesse con le esperienze professionali dei propri membri.

I componenti dell'Organismo devono possedere il bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata con particolare riferimento alle capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali.

Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- avere un proprio budget per le attività di verifica. Tale budget può essere superato in caso di eventi eccezionali e/o urgenti;
- rapportarsi periodicamente con R.P.C.T., instaurando un articolato, efficiente e organico sistema di flussi informativi;
- rapportarsi annualmente con il Collegio Sindacale e con la società di revisione.

I compiti, le attività e il funzionamento dell'Organismo sono disciplinati da apposito regolamento approvato dallo stesso e portato a conoscenza dell'Amministratore.

In tale contesto, l'OdV di Ge.S.I. può avvalersi della collaborazione di risorse interne che possiedono un'approfondita conoscenza dei processi e delle attività di Ge.S.I.. Inoltre, ove siano richieste specializzazioni non presenti all'interno delle funzioni interne, l'OdV potrà fare ricorso a Consulenti esterni.

Nomina

Al momento dell'approvazione e adozione della presente versione del Modello è già in carica l'OdV.

In merito alle prossime nomine l'Amministratore Unico provvederà con conferimento incarico motivato sulle scelte effettuate.

L'Amministratore Unico determinerà il compenso e la durata in carica dell'OdV e individuerà il Presidente del medesimo organo.

Onorabilità

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente tenuto conto delle seguenti cause di ineleggibilità.

Rilevano quali cause di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'OdV:

1. la pronuncia di sentenza irrevocabile di condanna o di applicazione della pena surrichiesta delle parti (cd. patteggiamento), anche in caso di concessione di pena condizionalmente sospesa, o la pronuncia di sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p., per reati presupposto contemplati nel c.d. Catalogo 231 (tutti i reati inseriti nel D. lgs 231/2001) e per reati lesivi del requisito della onorabilità, commessi nel territorio italiano o estero;
2. la pronuncia di sentenza di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal D. Lgs 14/2019;
3. la pronuncia di sentenza di condanna definitiva per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile;
4. la pronuncia di sentenza di condanna definitiva da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5. l'applicazione di una misura di prevenzione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Ge.S.l. riserva la facoltà di eseguire le verifiche sulle dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dall'organo amministrativo della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza, a situazioni di conflitto di interessi con la Società tali da compromettere l'indipendenza oltre che per le intervenute cause di decadenza sopra delineate.

I componenti dell'OdV sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- pronuncia di sentenza condanna anche non definitiva nei casi indicati ai numeri 1,2,3 e 4 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione.

Funzioni e poteri

Nello svolgimento dei suoi compiti, ai sensi del D.lgs. 231/2001, l'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- monitorare la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello e del Codice Etico;
- vigilare sull'osservanza del Modello;
- vigilare sul funzionamento del Modello;
- proporre e curare l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
- verificare l'esistenza del programma di formazione adottato dalla Società per assicurare un'adeguata

conoscenza, comprensione e applicazione del Modello da parte dei destinatari ed accertare che lo stesso sia differenziato a seconda delle funzioni svolte;

- verificare l'esistenza del programma di formazione adottato dalla Società in ordine alle misure adottate ai fini dell'azione preventiva sul tema della corruzione per l'efficace ed efficiente adozione del P.T.P.C.T. correlato e coordinato con il presente Modello organizzativo.

Nell'ambito delle attività di sua competenza, l'OdV provvederà ai seguenti adempimenti:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato e l'adeguatezza dei punti di controllo, al fine di adeguarle ai mutamenti delle attività e/o della struttura aziendale. A tale fine all'OdV devono essere segnalate, da parte dell'Amministratore Unico, da parte delle funzioni che rivestono ruoli apicali e da parte degli addetti alle attività di controllo, le eventuali situazioni che possono esporre l'Ente al rischio reato. Tutte le comunicazioni dovranno essere redatte esclusivamente in forma scritta;
- sulla base di un programma annuale portato a conoscenza dell'Amministratore Unico, effettuare periodicamente verifiche volte all'accertamento di quanto previsto nel Modello; in particolare verificare:
 - o che le procedure di controllo siano poste in essere e documentate in maniera conforme;
 - o che i principi etici siano rispettati;
 - o l'adeguatezza e l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati contemplati nel D.lgs. 231/2001.

Ai fini dell'espletamento ottimale dei suoi compiti, all'OdV sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- emanare disposizioni intese a regolare l'attività dell'OdV,
- accedere senza limitazioni ai documenti aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni dell'OdV;
- disporre che i destinatari delle richieste forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per l'espletamento delle funzioni;
- avvalersi, nell'esercizio delle mansioni, dell'ausilio di tutte le funzioni aziendali, ovvero di consulenti esterni;
- segnalare all'Amministratore Unico le infrazioni al modello riscontrate, fermi restando i poteri a questo spettanti in materia di irrogazione delle relative sanzioni.

[Flussi informativi](#)

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono pertanto tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- i) segnalazioni;
- ii) informazioni.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in apposito archivio informatico e/o cartaceo, con misure tecniche e organizzative adeguate a garantirne riservatezza, integrità, disponibilità, tracciabilità e accesso selettivo ai soli soggetti autorizzati, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice Privacy), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, della disciplina vigente in materia di segnalazioni interne e dei tempi di conservazione correlati alla finalità del trattamento e agli obblighi di legge.

Gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere conservati presso gli uffici della Società e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

i) *Segnalazioni*

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico della Società, nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

L'Organismo di Vigilanza può essere contattato sia a mezzo di posta fisica all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza della Società Gestione Servizi Integrati – Ge.SI s.r.l.

Via Creta 56/C

Brescia

sia a mezzo di posta elettronica all'indirizzo:

odv@gesiservizi.it

Le segnalazioni di cui al precedente punto e le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni, anche presunte, del Modello di organizzazione e gestione, di cui i soggetti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di *whistleblowing* e segnalazioni interne, con particolare riferimento al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, alle relative linee guida ANAC e alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o pregiudizio. Le segnalazioni possono avvenire secondo i canali interni predisposti dalla Società, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della persona coinvolta e degli eventuali soggetti menzionati, nonché la sicurezza del processo di gestione della segnalazione.

È stato inoltre istituito un canale alternativo di segnalazione al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, professionista esterno, al seguente indirizzo:

presidente.odv@gesiservizi.it

In materia di *whistleblowing*, le segnalazioni, inoltre, potranno essere effettuate tramite apposito portale raggiungibile dal sito istituzionale della società, canale alternativo idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

È fatto divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso del mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

In conformità alle disposizioni vigenti, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Sanzionatorio.

L'OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

ii) Informazioni

L'obbligo di informazione ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

- eventuali variazioni nella struttura od organizzativa;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e/o collaboratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti o segnalazioni preparati dai responsabili di altre funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Costituiscono inoltre flussi informativi rilevanti verso l'Organismo di Vigilanza (OdV), oltre a quanto previsto nelle singole Parti Speciali, gli incidenti informatici significativi, i *data breach*, gli utilizzi non autorizzati di strumenti di intelligenza artificiale, i provvedimenti o le contestazioni rilevanti delle Autorità competenti in materia di protezione dei dati personali, fiscale e ambientale, nonché le anomalie documentali o contabili che possano assumere rilievo ai sensi del Decreto.

L'OdV potrà, inoltre, chiedere alla Società di Revisione contabile informazioni in merito alle notizie rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello acquisite nel corso della sua attività.

È prevista una riunione annuale tra l'OdV ed il Collegio Sindacale.

Linee di riporto dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV di Ge.S.I. riporta direttamente all'Amministratore Unico attraverso due linee di reporting:

- la prima (eventuale) all'emergere di specifiche esigenze;
- la seconda a cadenza annuale (trasmessa anche al Collegio Sindacale e a RPCT) attraverso una relazione scritta che dovrà indicare:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
- le criticità emerse, sia in termini di comportamenti o eventi interni all'Ente sia in termini di efficacia del Modello;
- le attività alle quali non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
- i necessari o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello (anche con riferimento alla necessità di aggiornamento dello stesso) ed il loro stato di attuazione;
- il piano delle attività previsto per l'anno successivo.

L'Organismo dovrà segnalare tempestivamente all'Amministratore Unico:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'OdV stesso;
- rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da determinare in concreto il pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche organizzative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle strutture dell'Ente (in particolare, rifiuto di fornire all'OdV documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività);
- notizia di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto dell'Ente;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte dell'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, dovrà riferire tempestivamente all'Amministratore Unico, eventuali violazioni del Modello.

La Società si è orientata nella scelta di un Organismo Collegiale composto da un membro interno e da due consulenti esterni di cui uno con specifiche competenze in materia di organizzazione aziendale, contabilità, fiscalità e amministrazione ed un legale avente una significativa esperienza nell'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 e nella materia del Diritto Amministrativo.

Rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

RPCT e OdV, in un'ottica di costante collaborazione e sinergia coordinano le loro azioni. Ciò al fine di adottare ogni azione idonea alla prevenzione di fenomeni corruttivi. RPCT trasmette la relazione annuale all'OdV entro il termine per la presentazione stabilito/prorogato da Anac e con le modalità di volta in volta indicate dalla medesima autorità. All'OdV sono altresì trasmesse da RPCT tutte le informazioni inerenti le segnalazioni pervenute al medesimo RPCT nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'OdV trasmette a RPCT la relazione periodica predisposta per l'Amministratore Unico e ogni informazione inerente a segnalazioni relative alla possibile commissione del reato di corruzione eventualmente pervenute.

OdV e RPCT organizzano incontri periodici promossi da entrambi e tesi a instaurare un organico, efficiente e articolato sistema di flussi informativi al fine di fornire tempestive segnalazioni dell'esistenza o dell'insorgenza di situazioni di criticità. OdV e RPCT, nell'ambito di suddetti confronti, promuovono l'adozione di procedure comuni o comunque coordinate per garantire efficienza e snellezza alle azioni di verifica e alle azioni correttive.

SISTEMA DISCIPLINARE

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare: il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel

presente Modello organizzativo; la violazione delle misure poste a tutela di coloro che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo; la condotta di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa grave; la mancata segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del MOG, ivi incluse eventuali condotte di cui si sia venuti a conoscenza meramente prodromiche ad accordi corruttivi e volte a ottenere l'intermediazione a tal fine di un terzo, sia che si tratti di un soggetto privato che di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicate nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'OdV della ricorrenza di una delle ipotesi sopra indicate, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con l'Amministratore Unico/ Datore di Lavoro, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Il Datore di Lavoro provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni o condotte e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Ai sensi dell'art. 7 della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) e dell'art. 239 del CCNL Dipendenti del Terziario, della Distribuzione, dei Servizi, le disposizioni contenute nel capo XXI del suddetto CCNL, nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari e quelle contenute nel presente Modello devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, o con altro strumento equipollente accessibile a tutti.

Provvedimenti per inosservanza dei Dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che determinino:

- la violazione del Modello organizzativo della Società, del Codice Etico, nonché la violazione dell'obbligo di segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del MOG, ivi incluse eventuali condotte di cui si sia venuti a conoscenza meramente prodromiche ad accordi corruttivi e volte a ottenere l'intermediazione a tal fine di un terzo, sia che si tratti di un soggetto privato che di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- la violazione delle misure poste a tutela di coloro che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o infrazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave; costituiscono illeciti disciplinari.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed al vigente Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori addetti al settore elettrico.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari ai sensi dell'articolo 25 del Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori addetti al settore elettrico:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino ad un massimo di 10 giorni);
- e) trasferimento per punizione;
- f) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
- g) licenziamento senza preavviso.

Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, multa, sospensione o trasferimento per punizione il lavoratore che:

- a) non si presenti al lavoro e/o non provveda a darne tempestivo avviso salvo il caso di impedimento giustificato;
- b) ritardi senza giustificato motivo l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- c) non esegua gli ordini impartiti dall'Azienda sia in forma scritta che verbale;
- d) esegua negligenemente il lavoro affidatogli ovvero per disattenzione crei disservizi guasti agli impianti, macchinari ed attrezzature dell'Azienda;
- e) non provveda tempestivamente alle dovute segnalazioni o incombenze in caso di guasti alle macchine e agli impianti o di irregolarità nell'andamento del servizio;
- f) contravvenga ai divieti esposti in forma scritta in locali dove si mette in pericolo l'incolumità degli impianti o delle persone;
- g) esegua nei locali dell'Azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'Azienda, con uso di attrezzature dell'Azienda stessa;
- h) trasgredisca in altro modo l'osservanza del presente Contratto o commetta mancanza che porti pregiudizio alla disciplina e alla sicurezza sul posto di lavoro;
- i) rechi danno col suo comportamento all'immagine dell'Azienda.

Il rimprovero scritto verrà applicato per le mancanze di minor rilievo; la multa, la sospensione ed il trasferimento per quelle di maggior rilievo.

L'importo delle multe - che non costituiscono risarcimento di danni - è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale, o, in mancanza di queste, ad altro Ente.

Incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso il lavoratore che: commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate dal punto 1) del presente articolo, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso.

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- a) insubordinazione ai superiori;
- b) sensibile danneggiamento colposo agli impianti od alle attrezzature;
- c) grave pregiudizio all'Azienda a seguito di mancate segnalazioni di guasti alle macchine e/o impianti o di irregolarità nel servizio;
- d) esecuzione senza permesso di lavori nell'Azienda per conto proprio o di terzi, senza impiego di materiale dell'Azienda stessa e durante l'orario di lavoro;
- e) abbandono del posto di lavoro da parte di personale cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo senza pregiudizio della incolumità delle persone o della sicurezza degli impianti;
- f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi;
- g) assenze ingiustificate fino a 4 giorni consecutivi ripetute più volte in un anno;
- h) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
- i) atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Azienda nei confronti del lavoratore;
- l) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel punto 1) del presente articolo quando siano stati applicati due provvedimenti di sospensione dal lavoro;
- m) stato di manifesta alterazione psico-fisica durante l'orario di lavoro.

Incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che: provochi all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- a) grave insubordinazione ai superiori;
- b) furto nell'Azienda;
- c) trafugamento di schizzi, disegni, progetti di impianti, macchine ed attrezzature e documenti;

- d) danneggiamento volontario di materiale di proprietà dell'Azienda;
- e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implicino gli stessi pregiudizi;
- f) assunzione di comportamenti che possano provocare grave pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
- g) esecuzione, senza permesso, di lavori nell'Azienda per conto proprio o di terzi con l'impiego di materiale dell'Azienda;
- h) rissa all'interno dell'Azienda o comunque durante l'espletamento delle proprie mansioni.

Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

I provvedimenti per inosservanza dei Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni, così come la violazione delle misure a tutela dei whistleblower o ancora la presentazione di segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave, sarà assoggettata alla misura disciplinare ritenuta più idonea, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

Costituiscono illeciti disciplinari anche:

- la mancata vigilanza sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, dei principi del Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal Modello;
- violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui alla Legge n. 179/2017;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;
- assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

I provvedimenti per inosservanza dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale

Nei confronti dell'Amministratore Unico che per negligenza o imperizia non abbia saputo individuare e conseguentemente eliminare violazioni del Modello o commissione di reati o che abbia commesso una violazione del presente Modello, l'Assemblea dei Soci, su segnalazione dell'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure, qualora attribuite.

Qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, l'Assemblea dei Soci adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte del Collegio Sindacale o di membro del medesimo Collegio, l'Organismo di Vigilanza

deve darne immediata comunicazione mediante relazione scritta all'Amministratore Unico che adotta i provvedimenti opportuni.

I provvedimenti per inosservanza di Consulenti, Fornitori e Partner

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte Consulenti, Fornitori e Partner (che possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto), nonché da quanti siano di volta in volta contemplati tra i Destinatari dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

FORMAZIONE e DIFFUSIONE del MODELLO

Ai fini dell'efficacia del Modello, Ge.S.I. ritiene necessario garantire una corretta divulgazione e conoscenza dello stesso e delle regole comportamentali in esso contenute, nonché del Codice Etico, nei confronti delle risorse già presenti nell'organizzazione e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio.

La diffusione del Codice Etico e del Modello è affidata all'Amministratore Unico che ne garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (anche elettronici) e con il supporto delle Direzioni/funzioni competenti, la comunicazione a tutti i Destinatari.

La diffusione è garantita anche all'esterno, attraverso la pubblicazione del Codice e della presente Parte Generale del Modello sul sito internet della Società.

Formazione

La società deve organizzare corsi di formazione a partecipazione obbligatoria e prevedere:

- il contenuto dei corsi con controlli costanti sulla qualità dell'offerta;
- la effettiva partecipazione dei soggetti destinatari;
- le modalità di verifica sul corretto apprendimento, anche con somministrazione di prove e relativa valutazione.

La formazione relativa al Modello comprensivo del Codice Etico per i neo-assunti è descritta nella procedura relativa alla formazione dei nuovi Collaboratori.

Diffusione iniziale e aggiornamenti

Il monitoraggio del sistema di informazione e formazione è rimesso all'OdV in collaborazione con i responsabili delle funzioni di volta in volta coinvolti nell'applicazione del Modello.

In particolare, saranno previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione ritenuti più idonei al fine di garantire che la formazione sia erogata nel rispetto dei seguenti principi: obbligatorietà, diversificazione e reiterazione

In relazione alla comunicazione del Modello, Ge.S.I. si impegna a diffonderlo a mezzo del sistema informatico interno a tutti i dipendenti e collaboratori che vi hanno accesso, inserendo laddove necessario tutte le informazioni per la sua comprensione.

Tutti i dipendenti sottoscrivono un apposito foglio per integrale presa visione e accettazione del Modello comprensivo del Codice Etico e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto, al rispetto dei principi, regole e procedure in essi contenuti.

Le funzioni dell'OdV e la sua composizione saranno divulgati tramite il sistema informatico interno.

[Informativa ai Fornitori](#)

Ge.S.I. impone la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i Fornitori dell'Ente. L'informativa potrà essere fornita attraverso quanto previsto nel sito internet e con l'accettazione di una clausola sui principi e sulle regole presenti nel Modello e nel Codice Etico da inserire negli ordini di acquisto.

[Informativa a consulenti e collaboratori esterni](#)

Ge.S.I. impone la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i Consulenti e i Collaboratori a vario titolo dell'Ente. L'informativa potrà essere fornita, per i soggetti sopra elencati, attraverso quanto previsto nel sito internet e con l'accettazione di una clausola sui principi e sulle regole presenti nel Modello e nel Codice Etico da inserire nelle lettere di incarico e nei contratti.

[Informativa a Partner](#)

Ge.S.I. impone la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i Partner coinvolti, a vario titolo, in progetti attraverso, ad esempio, contratti, convenzioni, associazioni di impresa. A questi soggetti è richiesta l'accettazione formale di una clausola sui principi e sulle regole presenti nel Modello e nel Codice Etico da inserire nella documentazione contrattuale.